

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2580)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 novembre 1967 (V. Stampato n. 4454)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1967*

**Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico
dei dipendenti dei comuni e delle province**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 l'indennità accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtù di provvedimenti delle rispettive amministrazioni, è ripristinata nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre

1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo è mantenuta l'indennità se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il ripristino di cui al comma precedente è limitato alla parte della suddetta indennità che non sia tuttora corrisposta ad altro titolo.

Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale — non comprese in esso le indennità per carico di famiglia e l'indennità integrativa speciale — non superi un milione e 300 mila lire annue, il riassorbimento dell'assegno personale avverrà in ragione del 50 per cento di ciascun aumento retributivo.

Art. 2.

È fatto divieto ai comuni e alle province di concedere ai propri dipendenti qualsiasi ulteriore nuova indennità non prevista da particolari disposizioni di legge.

I provvedimenti di concessione adottati in violazione del divieto previsto nel comma precedente sono nulli. Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesoriери hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa e i tesoriери che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate, e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che abbiano approvato le relative deliberazioni. Il Ministero dell'interno promuove il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.